

Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile

n° 18/2008 del 9 settembre 2008

PRESTAZIONI ALBERGHIERE E DI SOMMINISTRAZIONI DI ALIMENTI E BEVANDE: IMPORTANTI NOVITÀ FISCALI (IVA E IMPOSTE SUL REDDITO)

La "manovra d'estate 2008" (più precisamente l'articolo 83, commi da 28-bis a 28-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ha introdotto importanti novità in materia di prestazioni alberghiere e di ristorazione, sia per l'IVA che per le imposte sul reddito.

Preliminarmente ricordiamo che l'IVA assolta per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande, era indetraibile in linea generale, salvo un ristretto numero di eccezioni, riguardanti i casi in cui le prestazioni alberghiere e di somministrazione formassero oggetto dell'attività propria dell'impresa, o fossero effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e per le somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mensa aziendali.

La legge finanziaria 2007 aveva anticipato una seppur parziale detraibilità dell'IVA per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi: con IVA detraibile al 50% per il 2007 ed al 100% dal 2008.

La citata novità, in vigore dal 1° settembre 2008 ha invece eliminato completamente la previsione di indetraibilità oggettiva, per adeguare la normativa nazionale all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 che aveva indotto la commissione UE ad attivare una procedura di infrazione.

Dal 1° settembre 2008 è quindi detraibile interamente l'IVA assolta sulle prestazioni alberghiere e di ristorazione, nella misura in cui i servizi risultino inerenti all'attività professionale o di impresa. Le novità non riguardano infatti le prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili come spese di rappresentanza, per le quali continua a trovare applicazione la specifica previsione di indetraibilità dell'IVA.

La detrazione dell'IVA presuppone anche la registrazione della fattura di acquisto (la ricevuta fiscale non è sufficiente). Poiché le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande sono operazioni per le quali l'emissione della fattura è obbligatoria solo se richiesta dal cliente (DPR 633/1972, articolo 22, primo comma, n. 2) è importante richiederne sempre l'emissione, non oltre il momento di effettuazione delle prestazioni.

In tutti i casi in cui la prestazione (alberghiera o di ristorazione) sia fruita da un soggetto diverso dall'effettivo committente del servizio, ai fini della detrazione è necessario che la fattura rechi anche l'intestazione di tale soggetto. Quindi il datore di lavoro potrà detrarre l'imposta relativa alle prestazioni rese al proprio dipendente in trasferta soltanto qualora lo stesso risulti cointestatario della fattura. Analogamente nel caso in cui il cliente anticipi le spese alberghiere e di ristorazione del professionista, la fattura dovrà essere intestata anche a quest'ultimo per consentirgli di detrarre l'imposta addebitata.

La necessità di dover annotare nel registro IVA acquisti anche tutte le fatture emesse da alberghi e ristoranti rischia di gravare notevolmente i compiti degli addetti alla contabilità.

Segnaliamo però la possibilità di adottare una **registrazione semplificata**, per le fatture di importo unitario non superiore a 154,94 euro: l'articolo 6 del D.P.R. n. 695 del 1996 consente infatti, in tale ipotesi, di registrare, invece delle singole fatture, un documento riepilogativo nel quale siano indicati i numeri attribuiti alle singole fatture dal destinatario, l'ammontare complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta.

Come già anticipato le novità riguardano anche il trattamento, ai fini delle imposte sui redditi, dei costi sostenuti per prestazioni alberghiere e di ristorazione.

Reddito di lavoro autonomo

A decorrere dal 1° gennaio 2009, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. La disposizione che limita al 75% la deducibilità dei costi per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande assume carattere di regola generale e quindi trova applicazione anche quando detti costi, essendo sostenuti in contesti e circostanze particolari, si configurano come spese di rappresentanza (quindi deducibili nei limiti dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta).

Analogamente, le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili devono essere assunte nella misura del 75% e sono ammesse in deduzione nel limite del 50% (in sostanza, occorre calcolare il 50 per cento del 75 per cento del costo relativo).

Restano deducibili:

- le spese alberghiere e di ristorazione sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura

- le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi (secondo i criteri speciali dettati dall'articolo 95, comma 3, del TUIR, in materia di spese per prestazioni di lavoro).

Reddito d'impresa

A decorrere dal 1° gennaio 2009, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75%: il limite del 75% non deroga agli ordinari criteri di inerenza che presiedono alla determinazione del reddito d'impresa, ma rappresenta soltanto il limite massimo di deducibilità.

La limitazione della deduzione al 75% opera anche in relazione alle spese che si configurano quali costi di rappresentanza.

Dalla limitazione al 75% invece escluse, per espressa previsione normativa, le spese sostenute dal datore di lavoro per le trasferte effettuate dai dipendenti e dai titolari dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Ricalcolo acconti

Le novità in tema di imposte dirette decorrono dal 1° gennaio 2009, tuttavia, per espressa previsione normativa, occorre tener conto dei nuovi limiti di deducibilità già nella determinazione degli acconti dovuti per il 2009 (l'imposta del periodo precedente, in base al quale è calcolato l'acconto, deve essere determinata tenendo conto del minor costo deducibile previsto per le spese in esame).

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo **Promemoria** che ricordiamo essere un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti contabili, fiscali e societari obbligatori.

Cordiali saluti.